

**N. R.G. 1046/2023**



**TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA**

**Sezione Lavoro**

**R.G. 1046/2023**

Oggi 08/02/2024 innanzi al giudice Dott.ssa Ilaria Zampieri sono comparsi:

Per ROBERTA GRASSO, l'avv.to MISSINEO NATALE

Per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, nessuno  
compare.

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti, tutti collegati da remoto. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.

Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

Richiamato l'indirizzo sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui "sono contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e della domanda, implicita, di riformulazione della graduatoria, che esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i partecipanti coinvolti dai necessari raffronti, atteso, tra l'altro, il potere del giudice, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 63, comma 2, di adottare tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati, ed esclude invece che ricorra una ipotesi di litisconsorzio necessario ove sia chiesto solo il risarcimento del danno, giacché, in questo caso, la controversia è circoscritta al singolo rapporto";

rilevato che, nello stesso senso, oltre a Cass. n. 14914/2008 e Cass. 6342/2004, si è espressa più recentemente la Suprema Corte nella sentenza n. 28766/2018 nonché nella sentenza n. 18807/2018 in cui si afferma "In tema di selezioni concorsuali di cui si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti solo se il soggetto pretermesso domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.); l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati non è, invece, necessaria quando l'attore si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione";

ravvisata, dunque, la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio, mediante la notificazione, ex art. 151 c.p.c., del ricorso introduttivo nonché

della presente ordinanza nei confronti di tutti i controinteressati a mezzo pubblicazione sui siti internet istituzionali del MIUR nell'area tematica dedicata;

#### DISPONE LA NOTIFICA

da effettuarsi – a cura di parte ricorrente – entro e non oltre il 5.03.2024, nei confronti di tutti i docenti controinteressati – attraverso la pubblicazione, sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- a) autorità giurisdizionale innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso per cui è causa;
- b) nome di parte ricorrente ed indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) succinta indicazione dei motivi di ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati;
- e) testo integrale del ricorso nonché del presente provvedimento.

#### FISSA

per la prosecuzione della causa, l'udienza del giorno **09.04.2024, ore 10:00**, udienza che verrà celebrata mediante collegamento da remoto.

Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Il giudice dà lettura del verbale di udienza.

Parma, 8.02.2024.

Il giudice

*Dott.ssa Ilaria Zampieri*